



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FIUME
Già CLUB ALPINO FIUMANO

1885 - 1985 CENTENARIO DI FONDAZIONE

STATUTO
DELLA SEZIONE DI FIUME

Approvato dall'assemblea straordinaria del 23 maggio 2015 in Montegrotto Terme
Approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI il 20 ottobre 2015

STATUTO DELLA SEZIONE DI FIUME DEL CLUB ALPINO ITALIANO

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata

È costituita l'Associazione denominata

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI FIUME

già Club Alpino Fiumano, fondato a Fiume nel 1885 e divenuta Sezione del Club Alpino Italiano nel 1919, struttura periferica del Club Alpino Italiano di cui fa parte a tutti gli effetti, che si rapporta al Raggruppamento Regionale Veneto del Club Alpino Italiano. Essa riunisce idealmente i Soci di origine fiumana, giuliana e dalmata sparsi per l'Italia e all'estero, i loro discendenti, amici e simpatizzanti, con l'intento di proseguire l'opera svolta in passato in favore dell'alpinismo, conformemente all'articolo 1 del vigente Statuto del Club Alpino Italiano.

È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento e quindi con autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

L'Associazione non ha una radicata circoscrizione territoriale ed ha sede presso il domicilio del suo Presidente in carica pro tempore.

Come tale, si inquadra quale "sezione particolare" ai sensi dell'art. 30 del vigente Statuto CAI. Essa ha durata illimitata.

Art. 2 – Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità; persegue i propri fini attraverso l'attività personale, spontanea e gratuita di volontariato dei propri aderenti ed uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne e la tutela del loro ambiente naturale, operando nel richiamo alle sue origini storiche, nel persistente legame con le terre d'origine, nell'amoroso studio e nella frequentazione delle loro montagne, coltivando una cultura specificamente fiumana, capace di armonizzare, con rispettosa attenzione, contributi diversi.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e naturalistiche;

- d) alla programmazione, organizzazione e gestione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e naturalistiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione dei Soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a pubblicare la rivista sezionale "Liburnia" della quale è editrice e proprietaria.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Titolo II **SOCI**

Art. 4 – Soci

I Soci della Sezione sono di diritto Soci del Club Alpino Italiano e sono inquadrati secondo quanto stabilisce l'art. 6 del suo Statuto nelle seguenti categorie:

- a) benemeriti,
- b) ordinari,
- c) familiari,
- d) giovani.

Possono essere iscritti alla Sezione, in qualità di Soci aggregati, i Soci di altre Sezioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento generale del CAI.

I Soci aggregati, se maggiorenni, possono accedere alle cariche sociali della Sezione solo se non rivestono ruoli istituzionali presso le Sezioni di appartenenza; hanno diritto al voto alle Assemblee sezionali con la sola esclusione dell'elezione del Delegato sezionale.

Qualora un Socio aggregato venga eletto alla carica di Presidente della Sezione, sarà tenuto, all'atto dell'accettazione della carica, ad assumere la figura di Socio ordinario.

Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale, può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 5 – Ammissione

Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, controfirmata da almeno un Socio presentatore iscritto alla Sezione da almeno due anni. Per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi ne esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, con giudizio insindacabile.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Con l'ammissione, il Socio si impegna ad osservare lo Statuto dell'Associazione, le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, nonché la normativa statutaria e regolamentare del Club Alpino Italiano.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci

I diritti e doveri dei Soci sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano e dallo Statuto della Sezione.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione, se non da questa autorizzate.

Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione.

Art. 7 – Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota sociale annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Il Socio aggregato dovrà versare la quota annuale stabilita dall'Assemblea della Sezione.

Le somme previste dai commi b), c) e d) che precedono, devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale data il Socio inadempiente sarà considerato moroso e non potrà partecipare alla vita sezionale né usufruire dei servizi sociali né ricevere pubblicazioni.

Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci; li può riacquistare con il mantenimento dell'anzianità di adesione soltanto previo pagamento delle quote associative arretrate, maggiorate delle spese di esazione stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8 – Durata

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Art. 9 – Dimissioni e trasferimento

Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei delle quote associative versate.

Il Socio è libero di trasferire la propria iscrizione presso qualsiasi altra Sezione del Club Alpino Italiano. Il trasferimento deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano e della Sezione, nonché alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art. 12 – Ricorsi

Contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso uniformandosi a quanto previsto nel regolamento generale del Club Alpino Italiano.

TITOLO III ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 13 – Organi

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere affidate soltanto a Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione: essa è costituita da tutti i Soci ordinari, familiari ed aggregati, di maggiore età, presenti alla riunione.

Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) approva annualmente la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei delegati dal Club Alpino Italiano;
- c) delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- d) delibera su ogni altra questione contenuta nell'ordine del giorno che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 25 Soci aventi diritto al voto;
- e) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- f) elegge alle scadenze dei rispettivi mandati:
 - I. il Presidente sezionale;
 - II. il Consiglio Direttivo;
 - III. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - IV. i delegati all'Assemblea dei delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro la data del 30 giugno, per l'approvazione del conto consuntivo e dei programmi di attività; alle scadenze periodiche provvede alla nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea può essere inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia presentata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale o del Comitato Direttivo Regionale del Club Alpino Italiano, del Collegio dei Revisori della Sezione, oppure da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione, compresi i Soci aggregati.

L'Assemblea procede all'approvazione di eventuali modifiche al presente Statuto o allo scioglimento della Sezione, con le modalità previste agli artt. 30 e 31.

La convocazione delle assemblee avviene mediante avviso spedito anche via e-mail a tutti i Soci, almeno 15 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione assembleare.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari, familiari e aggregati maggiorenni, in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in corso; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante rilascio di delega.

Ogni socio può portare al massimo tre deleghe.

I componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti non possono essere portatori di deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di persona o per delega di almeno della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che potrà tenersi anche un'ora dopo l'orario fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le deroghe esposte in seguito, mediante votazione per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le elezioni alle cariche sociali sono effettuate con voto libero e segreto, con facoltà per l'elettore di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica; a parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun Socio può occupare più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni acquistano efficacia soltanto dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di 6 Consiglieri più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve in particolare le seguenti specifiche funzioni:

- a) stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- b) convoca l'assemblea dei Soci;
- c) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- d) adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci, per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- e) cura la redazione del conto consuntivo della Sezione;
- f) nomina la Commissione per la verifica dei poteri;
- g) delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI;
- h) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

- i) delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- j) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano e del presente Statuto sezionale;
- k) proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- l) redige, collaziona e riordina eventuali modifiche dello Statuto della Sezione.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vicepresidente. Nomina altresì il Tesoriere ed il Segretario che possono essere anche scelti tra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo specifico caso, non hanno diritto al voto.

Art. 20 – Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni. Sono tutti rieleggibili anche più volte, ad eccezione del Presidente la cui durata in carica può essere rinnovata solo una volta, con possibilità di rielezione dopo almeno un anno di interruzione.

I consiglieri, invece, si rinnovano in ragione di un terzo per ciascun anno sociale, decadono dalla carica dopo un triennio e sono rieleggibili. In prima applicazione, la durata dell'incarico dei Consiglieri (1 anno, 2 anni, 3 anni) sarà legata al numero dei voti ricevuti (minor numero di voti: durata un anno; maggior numero di voti: durata tre anni).

Gli eletti alle cariche sociali, giunti al termine del loro mandato, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti.

Nel caso di sostituzione delle cariche elettive, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti nella precedente Assemblea, con la stessa anzianità del sostituito.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a due sue riunioni consecutive.

Qualora venga a mancare la metà dei componenti originari del Consiglio Direttivo, si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti, entro il termine di trenta giorni.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti convoca entro quindici giorni l'Assemblea dei Soci per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, da tenersi nei trenta giorni successivi alla convocazione.

Art. 21 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno una volta ogni quattro mesi, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano per iscrizione al CAI, oppure a richiesta di un terzo dei consiglieri, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Alla riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea generale del Club Alpino Italiano, i Soci che fanno parte degli Organi centrali ed anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente della riunione e dal verbalizzante.

PRESIDENTE

Art. 22 – *Compiti del Presidente*

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa. Ha la firma sociale ed assolve le seguenti funzioni specifiche:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- d) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) in caso di urgenza adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica di quest'organo nella sua riunione successiva.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione deve aver maturato, al momento dell'elezione, un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito con gli stessi poteri dal Vicepresidente.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 23 – *Compiti del Tesoriere*

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, ne tiene la contabilità e firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 24 – *Compiti del Segretario*

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 – *Composizione, compiti e durata*

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.

È costituito da almeno tre componenti, Soci maggiorenni ordinari, familiari o aggregati, con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei conti elegge tra i propri componenti il Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.

I componenti del Collegio intervengono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno il diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e di procedere, anche individualmente e in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

È compito dei Revisori dei conti:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione;
- c) la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

Art. 26 – Composizione e compiti

La Commissione, composta da almeno due Soci, viene nominata di volta in volta dal Consiglio Direttivo in occasione della convocazione dell'assemblea della Sezione ed ha il compito di avallare le condizioni di eleggibilità dei candidati alle cariche sociali e di verificare la legittimità dei partecipanti alle Assemblee.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali, i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano iscritti alla sezione da almeno due anni, ad esclusione del Presidente che deve aver maturato una anzianità alla Sezione di almeno tre anni;
- b) siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- c) siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano e dallo Statuto della Sezione.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione al Socio, al coniuge o al convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

È ammesso soltanto il rimborso di spese vive documentate sostenute dai Soci in relazione allo svolgimento di incarichi istituzionali.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano, o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le sue strutture centrali o periferiche.

TITOLO V PATRIMONIO

Art. 28 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio, da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.

Le entrate sociali sono costituite dalle quote associative annuali, dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali, dai contributi dei Soci ed enti pubblici, da altre donazioni, proventi o lasciti.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale ed è escluso qualsiasi riparto fra gli stessi, in modo anche indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

Art. 29 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il conto consuntivo che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il conto consuntivo deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Da esso devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 30 – Modifiche dello Statuto

Eventuali modificazioni al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea, valida in prima convocazione, con l'intervento di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, che potrà tenersi anche un'ora dopo il termine fissato per la prima, con qualunque numero di intervenuti. In entrambi i casi è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti, deleghe comprese.

Art. 31 – Scioglimento della Sezione

La Sezione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, con voto favorevole dei due terzi degli iscritti aventi diritto al voto e con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale del CAI.

La Sezione non è soggetta a scioglimento qualora il numero dei Soci dovesse scendere al di sotto del limite minimo di 75 iscritti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e gli Organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento disciplinare, e non sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

Il Consiglio Direttivo della sezione è autorizzato ad apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste in sede di approvazione da parte della Sede centrale, oppure a coordinarne il contenuto con eventuali future modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano.